



STATUTO

DELLA SOCIETA' DELLA SALUTE DI FIRENZE

INDICE

Titolo I – DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 – **Costituzione e denominazione**
- Art. 2 – **Sede**
- Art. 3 – **Finalità e Missione**
- Art. 4 – **Funzioni**
- Art. 5 – **Finanziamento della Società della Salute**

Titolo II – ORGANIZZAZIONE

- Art. 6 – **Principi di organizzazione**

Titolo III – GLI ORGANI

- Art. 7 – **Organi del Consorzio**
- Art. 8 – **L’assemblea dei soci – composizione e funzionamento**
- Art. 9 – **L’assemblea dei soci – funzioni**
- Art. 10 – **La giunta esecutiva**
- Art. 11 – **Il presidente**
- Art. 12 – **Il direttore**
- Art. 13 – **Il collegio sindacale**

Titolo IV - PARTECIPAZIONE E TRASPARENZA

- Art. 14 – **Partecipazione interna ed esterna**
- Art. 15 – **Il comitato di partecipazione**
- Art. 16 – **La consulta del terzo settore**
- Art. 17 – **Le “agorà della salute”**
- Art. 18 – **Comunicazione, educazione e promozione della salute**
- Art. 19 – **Accesso agli atti**
- Art. 20 – **La Carta dei Servizi**
- Art. 21 – **Le relazioni sindacali**

Titolo V – LE FUNZIONI STRATEGICHE

- Art. 22 – **Pianificazione e programmazione**
- Art. 23 – **Valutazione e controllo**

Titolo VI – GESTIONE, FINANZA E CONTABILITA’

- Art. 24 – **Gestione finanziaria ed economica**
- Art. 25 – **Controllo di gestione - Sistema per la qualità - Risultati della gestione**
- Art. 26 – **Bilancio pluriennale e annuale**
- Art. 27 – **Patrimonio**
- Art. 28 – **Servizio di cassa ed economato**
- Art. 29 – **Attività contrattuale**
- Art. 30 – **Il personale**

Titolo VII – NORME FINALI E TRANSITORIE

- Art. 31 – **Norma finale**
- Art. 32 – **Norma transitoria**
- Art. 33 – **Entrata in vigore**

Titolo I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Costituzione e denominazione

E' costituito, ai sensi dell' art. 31 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 e dell' art. 71 quater della Legge Regionale Toscana 24 febbraio 2005, n. 40 e successive modifiche ed integrazioni, per l'esercizio associato delle funzioni relative alle attività sanitarie territoriali, sociosanitarie e sociali integrate della zona-distretto di Firenze, il consorzio denominato "Società della Salute di Firenze", altrimenti definito "SdS Firenze", di seguito indicato anche con la sigla "SdS".

Il consorzio è dotato di personalità giuridica pubblica e autonomia gestionale ed è costituito dal Comune di Firenze e dalla Azienda Sanitaria USL 10 di Firenze.

Art. 2 – Sede

La Società della Salute di Firenze ha sede legale e amministrativa nel territorio del Comune di Firenze.

Il presente statuto ne disciplina l'attività, l'organizzazione e il funzionamento, in conformità alla legislazione regionale e nel rispetto dei rapporti e dei reciproci impegni finanziari stabiliti nella convenzione di cui all'art. 71 quater, comma 2, lettera a) della LRT n. 40/2005 e successive modifiche ed integrazioni, da stipulare fra i soggetti aderenti al consorzio stesso.

Art. 3 – Finalità e missione

La Società della Salute di Firenze è l'ente strumentale attraverso cui il Comune di Firenze partecipa al governo dei servizi sanitari territoriali in forma integrata con i servizi sociali e attraverso cui l'Azienda Sanitaria di Firenze concorre alla programmazione delle attività territoriali di zona-distretto.

La SdS persegue l'obiettivo di rispondere ai bisogni di salute dei cittadini, attraverso l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi di cui all'art. 4 del presente statuto, in attuazione dei programmi e delle azioni definiti nel piano integrato di salute della zona-distretto di Firenze.

Art. 4 – Funzioni

La Società della Salute di Firenze svolge le funzioni di cui agli artt. 71 bis, comma 3 e 71 ter della LRT n. 40/2005 e successive modifiche ed integrazioni, nonché quelle richiamate nella convenzione.

Per lo svolgimento delle sue funzioni si avvale delle risorse strumentali messe a disposizione dagli Enti consorziati, nei modi e con le procedure individuate nella convenzione.

Art. 5 – Finanziamento della Società della Salute

La Società della Salute è finanziata:

- dalle quote del fondo sanitario e sociale regionale individuate e finalizzate dal piano sanitario e sociale integrato regionale, ai sensi dell'art. 71 bis, comma 3, lettera c), della LRT n. 40/2005 e successive modifiche ed integrazioni;
- da conferimenti degli enti consorziati, secondo le quote stabilite nella convenzione;
- dalle risorse destinate dal Comune di Firenze all'organizzazione e gestione dei servizi di assistenza sociale individuati ai sensi dell'art. 71 bis, comma 3, lettera d) della LRT n. 40/2005 e successive modifiche ed integrazioni;
- da contributi degli Enti consorziati, dello Stato, della Regione e di altri Enti;
- da altri proventi, erogazioni, risorse, trasferimenti, lasciti e donazioni ad essa specificamente e a qualsiasi titolo disposti.

Titolo II – ORGANIZZAZIONE

Art. 6 – Principi di organizzazione

La Società della Salute di Firenze organizza la propria attività secondo i principi e le finalità previsti dalla specifica normativa regionale, dal Piano Sociale e Sanitario Integrato Regionale e nel rispetto dei rapporti e degli impegni stabiliti nella convenzione stipulata tra i soggetti aderenti al consorzio.

Con il regolamento di organizzazione viene disciplinata l'organizzazione interna e dei servizi sanitari e sociali integrati di cui assume la gestione diretta, ai sensi dell'art. 71 bis, comma 5 della LRT n. 40/2005 e successive modifiche ed integrazioni.

L'organizzazione si ispira al principio della programmazione e del controllo ed individua nel sistema budgetario lo strumento di controllo della domanda e dell'allocazione delle risorse.

Titolo III – GLI ORGANI

Art. 7 – Organi del Consorzio

Sono organi della Società della Salute l'assemblea dei soci, la giunta esecutiva, il presidente, il direttore, il collegio sindacale.

Gli organi del consorzio durano in carica cinque anni in coincidenza con il mandato del Sindaco e decadono automaticamente in caso di nuove elezioni, salvo quanto previsto all'art. 12 per il direttore e all'art. 13 per il collegio sindacale. Gli organi stessi sono rinnovati entro 60 giorni dalle elezioni amministrative per l'elezione del Sindaco e, in tale periodo, agiscono in regime di proroga.

Nel periodo di proroga, gli organi scaduti possono adottare esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione nonché gli atti urgenti e indifferibili, con indicazione dei motivi di urgenza e indifferibilità.

Fatto salvo quanto previsto nel presente statuto, il funzionamento degli organi è disciplinato da apposito regolamento interno.

Ai componenti degli organi della SdS non spetta alcun compenso aggiuntivo rispetto a quello derivante dalle proprie funzioni nelle istituzioni di appartenenza, salvo quanto disposto dall'art. 71 duodecies della LRT n. 40/2005 e successive modifiche ed integrazioni per il direttore SdS e per il collegio sindacale.

Ai componenti degli organi della Società della Salute, per quanto attiene permessi e rimborsi spese, si applicano le norme previste dal D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Agli amministratori si applicano, altresì, le norme vigenti in materia di responsabilità previste per gli organi degli enti locali.

Per le cause di incompatibilità e di decadenza del presidente e dei componenti dell'assemblea dei soci e della giunta esecutiva si applicano le norme previste per gli organi politici degli enti locali, di cui al D.Lgs. 267/2000.

Art. 8 – L'assemblea dei soci – composizione e funzionamento

L'Assemblea dei soci è composta: in rappresentanza del Comune di Firenze, dal Sindaco e dai Presidenti dei Consigli circoscrizionali, dagli Assessori con deleghe nelle materie di interesse della SdS, individuati dal Sindaco con apposito atto e, in rappresentanza dell'Azienda Sanitaria di Firenze, dal Direttore Generale.

Nella definizione del regolamento di funzionamento degli organi il Comune disciplina le modalità e le procedure finalizzate ad esercitare la propria legale rappresentanza.

Il Sindaco può delegare permanentemente, con apposito atto, un Assessore comunale con delega nelle materie di competenza della SdS.

Il Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria non può avvalersi della facoltà di cui al comma precedente, ma può delegare un Direttore/Dirigente dell'Azienda Sanitaria a rappresentarlo, in caso di proprio impedimento ad intervenire ad una o più sedute dell'assemblea.

L'assemblea dei soci è presieduta dal Sindaco o dall'Assessore appositamente delegato.

Alle sedute dell'assemblea partecipano, in qualità di componenti aggiunti, senza diritto di voto tre Consiglieri, designati dal Consiglio comunale di Firenze, con facoltà di accedere alle proposte di deliberazione poste in approvazione e ad ogni altra documentazione relativa agli argomenti da trattare, nonché di intervenire sui temi iscritti all'ordine del giorno.

All'assemblea è invitato, altresì, il Presidente della Provincia per il coordinamento con le funzioni relative alle politiche di sviluppo, di programmazione zonale e per progetti nel settore sociale a valenza interzonale, ai sensi dell'art. 13 della LRT n. 41/05.

Le quote di partecipazione dei singoli soci sono determinate:

- per quanto riguarda l'Azienda Sanitaria di Firenze, nella percentuale di un terzo del totale;
- per quanto riguarda il Comune, nella percentuale di due terzi del totale, per la cui differenziazione si rimanda al regolamento di funzionamento degli organi, approvato dalla stessa assemblea.

Le sedute dell'assemblea sono pubbliche; ad esse interviene il direttore SdS senza diritto di voto, che ne assicura la verbalizzazione, anche tramite strumenti informatici, con la possibilità di effettuare sedute anche in audio o in videoconferenza.

Il presidente può invitare alle sedute dirigenti, tecnici, esperti, anche estranei al consorzio, per l'esame di particolari materie o questioni.

Le deliberazioni della assemblea sono immediatamente esecutive e vengono pubblicate all'Albo del Consorzio per dieci giorni consecutivi; vengono altresì rese conoscibili in modo permanente sul profilo informatico della SdS. Gli originali degli atti vengono conservati a cura degli uffici della SdS in modo da garantirne la piena accessibilità.

Le deliberazioni sono assunte, di regola, con votazioni a scrutinio palese, salvo le ipotesi di deliberazioni concernenti persone quando ciò implichi un apprezzamento discrezionale delle qualità soggettive di una persona e una valutazione dell'azione da questi svolta.

I componenti dell'assemblea in rappresentanza del Comune, ivi compreso il Presidente, possono delegare un altro componente della stessa assemblea a partecipare alle sedute con diritto di voto. Nel caso in cui la delega sia conferita dal Presidente, il delegato presiede anche la seduta.

La prima seduta di insediamento dell'assemblea è convocata dal Sindaco entro il termine di dieci giorni dalla sottoscrizione della convenzione o, in caso di nuove elezioni, entro dieci giorni dalla proclamazione del sindaco eletto e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.

Nella prima seduta l'assemblea dei soci accerta la propria regolare costituzione e nomina il membro non di diritto della giunta esecutiva.

Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, per le adunanze e le deliberazioni dell'assemblea dei soci si applicano le disposizioni dettate dal regolamento di funzionamento degli organi, approvato dalla stessa assemblea.

Art. 9 – L'assemblea dei soci – funzioni

L'assemblea dei soci, quale organo di governo della SdS, esercita funzioni di indirizzo, di programmazione e di controllo dell'attività e, in particolare:

- detta indirizzi programmatici e direttive nei confronti della giunta esecutiva;
- elegge il componente non di diritto della giunta esecutiva.

Approva, a maggioranza delle quote, i seguenti provvedimenti:

- l'atto di indirizzo per la costruzione del piano integrato di salute;
- i contratti di servizio con gli Enti aderenti;
- gli atti di programmazione concernenti le materie di competenza diretta del consorzio;
- le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
- l'assunzione di mutui e l'emissione di prestiti obbligazionari, gli investimenti pluriennali, le acquisizioni e le alienazioni eccedenti l'ordinaria amministrazione, le disposizioni relative al patrimonio consortile.

Competono, inoltre, all'assemblea dei soci:

- a) la nomina del collegio sindacale;

- b) la nomina dei membri del comitato di partecipazione e della consulta del terzo settore, previa designazione degli stessi con le modalità stabilite da appositi regolamenti;
- c) le proposte agli enti consorziati di eventuali modifiche statutarie e della convenzione;
- d) l'approvazione dei regolamenti interni che non siano attribuiti alla competenza della giunta esecutiva e dei regolamenti degli organismi di consultazione e partecipazione previsti nello statuto consortile, su proposta di detti organismi;
- e) l'approvazione della Carta dei Servizi e dei regolamenti di funzionamento dei servizi a rilevanza esterna;
- f) la determinazione dei criteri generali per la formulazione dei regolamenti di competenza della giunta esecutiva;
- g) le attribuzioni previste in altri articoli dello statuto consortile e della convenzione;
- h) l'esercizio, nei confronti degli altri organi del consorzio, di tutte le attribuzioni che la legge assegna al Consiglio Comunale nei confronti degli enti ausiliari.

Approva, inoltre, a maggioranza qualificata superiore ai due terzi delle quote, i seguenti atti fondamentali

- piano integrato di salute;
- relazione annuale sullo stato di salute;
- bilancio preventivo annuale e pluriennale e rendiconto della gestione;
- regolamenti di accesso ai servizi;
- ogni altro atto di programmazione che preveda l'impegno finanziario a carico dei soggetti aderenti alla Società della Salute.

L'approvazione degli atti di programmazione, tra cui la proposta del piano integrato di salute, avviene previo parere del Consiglio Comunale da esprimere entro 30 giorni dal loro ricevimento. I bilanci e i regolamenti approvati sono trasmessi al Consiglio Comunale per conoscenza, nonché per l'adozione degli atti eventualmente previsti dallo statuto del Comune di Firenze.

Art. 10 – La giunta esecutiva

La giunta esecutiva è costituita da tre componenti: due membri di diritto, il Presidente SdS ed il Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria o suo delegato, in base a specifico atto scritto e un componente eletto dall'assemblea dei soci tra i presidenti dei consigli circoscrizionali.

Il componente non di diritto è eletto dall'assemblea per un anno, a rotazione tra i presidenti dei consigli circoscrizionali, su indicazione della conferenza dei presidenti circoscrizionali.

Ai fini del quorum costitutivo e deliberativo è necessaria la presenza e il voto favorevole di almeno uno dei due componenti di diritto.

Le deliberazioni della giunta esecutiva sono assunte a maggioranza dei componenti.

Per la validità delle sedute e delle deliberazioni si applicano le disposizioni previste nell'apposito regolamento di funzionamento approvato dall'assemblea dei soci.

La giunta esecutiva si riunisce su convocazione del presidente, ovvero a richiesta di uno dei suoi membri o del direttore. L'attività della giunta è collegiale.

Le sedute della giunta esecutiva non sono pubbliche; ad esse interviene, senza diritto di voto, il direttore che ne assicura la verbalizzazione anche tramite strumenti informatici.

Le deliberazioni della giunta esecutiva sono immediatamente esecutive, vengono affisse all'Albo del consorzio per dieci giorni consecutivi e sono raccolte in modo da garantirne la piena accessibilità.

La giunta esecutiva, nell'ambito degli indirizzi programmatici e delle direttive dell'assemblea dei soci, adotta gli atti e i provvedimenti necessari alla gestione della SdS non riservati alla competenza di altri organi.

In particolare:

1. adotta programmi esecutivi, progetti, atti di indirizzo e tutti gli atti ed i provvedimenti necessari per la gestione amministrativa che non siano riservati dalla legge o dal presente statuto alla competenza degli altri organi consortili;
2. propone la nomina del direttore SdS.

La giunta esecutiva adotta gli atti, formalmente redatti e istruiti, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci nelle materie di sua competenza.

Competono, inoltre alla giunta esecutiva, sulla base degli indirizzi dell'assemblea dei soci:

- a) l'approvazione del programma operativo annuale;
- b) le linee guida per la definizione dei percorsi assistenziali relativi all'organizzazione dei servizi territoriali e alla garanzia della continuità assistenziale e di applicazione dei livelli essenziali relativi alle materie di competenza del consorzio, nell'ambito della programmazione regionale in materia;
- c) gli atti di regolazione della domanda con soggetti pubblici o privati convenzionati, mediante specifici accordi, identificando i relativi strumenti di controllo;
- d) le tariffe ordinarie dei servizi ed i prezzi delle prestazioni non regolate da tariffe;
- e) le deliberazioni in materia di convenzioni con i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta e i medici ambulatoriali;
- f) l'approvazione degli schemi di convenzione, sulla base degli indirizzi dell'assemblea dei soci;
- g) l'individuazione dei criteri per la rilevazione e per il controllo della domanda di farmaci e di prestazioni assistenziali di base;
- h) l'individuazione di standard di qualità e di rapporto costo/efficacia dei servizi e delle prestazioni erogate dalle strutture pubbliche, private e private no-profit;
- i) i progetti integrati per obiettivi di salute su tematiche prioritarie e rilevanti;
- a) l'erogazione di contributi su progetti specifici, sulla base dei criteri stabiliti da apposito regolamento;
- b) la definizione e l'attribuzione degli incarichi di collaborazione esterna ad alto contenuto di professionalità, su proposta del direttore;
- c) l'approvazione del regolamento di organizzazione e funzionamento della SdS, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dall'Assemblea dei soci;
- d) i regolamenti sull'accesso e la pubblicità degli atti e la tutela dei dati personali.

La giunta esecutiva è competente altresì ad approvare, per le parti di rispettiva competenza, gli accordi annuali con i presidi ospedalieri, previa concertazione nella Conferenza dei Sindaci con l'Azienda Sanitaria. Gli accordi prevedono:

- a) volumi e tipologie di ricoveri riferiti alla popolazione, sulla base delle indicazioni programmatiche della Regione;
- b) volumi e tipologie di prestazioni specialistiche e diagnostiche erogate in regime ambulatoriale dal presidio ospedaliero in rapporto al fabbisogno di zona e alle indicazioni regionali;
- c) protocolli operativi che assicurino la continuità assistenziale tra ospedale e servizi territoriali nell'ambito dei percorsi assistenziali integrati.

La giunta esecutiva è tenuta a svolgere annualmente una relazione sull'attività del consorzio e a trasmetterla agli enti consorziati.

Art. 11 – Il presidente

Il Presidente della SdS è individuato, di diritto, nella persona del sindaco o dell'Assessore appositamente delegato, con funzioni anche di Presidente dell'assemblea dei soci e della giunta esecutiva. Ha la rappresentanza legale della SdS.

Svolge le seguenti funzioni:

- a) nomina, su proposta della giunta esecutiva, il direttore della Società della Salute, previa intesa con il Presidente della Giunta Regionale toscana;
- b) assicura il collegamento tra l'assemblea dei soci e la giunta esecutiva, coordinando l'attività di indirizzo, programmazione e governo con quella di gestione e garantendo l'unità delle attività dell'SdS;
- c) compie gli atti che gli sono demandati dalla legge, dallo statuto, dalla convenzione, dai regolamenti, dalle deliberazioni dell'assemblea dei soci;
- d) convoca e presiede l'assemblea dei soci e la giunta esecutiva, stabilisce l'ordine del giorno, sottoscrive le deliberazioni adottate dall'assemblea dei soci e dalla giunta esecutiva vigilando sulla loro esecuzione;
- e) firma i verbali di deliberazione l'assemblea dei soci e della giunta esecutiva;
- f) vigila sull'osservanza da parte della giunta esecutiva degli indirizzi l'assemblea dei soci per la realizzazione dei programmi e il conseguimento degli scopi di gestione del consorzio;

- g) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici del consorzio e all'esecuzione degli atti;
- h) promuove la consultazione sugli atti di indirizzo e di programmazione con la società civile, i soggetti del terzo settore e gli organismi costituiti nella Società della salute per favorire la partecipazione ai sensi dell'art. 71 undecies della LRT n. 40/2005 e successive modifiche ed integrazioni.
- i) concede il patrocinio della Società della Salute.

Il Presidente è membro di diritto della Conferenza Regionale delle Società della Salute e della Conferenza Aziendale dei Sindaci previste dalla LRT n. 40/2005 e successive modifiche ed integrazioni

Art. 12 – Il direttore

Il direttore della Società della Salute è nominato dal presidente, su proposta della giunta esecutiva e previa intesa con il Presidente della Giunta regionale.

L'incarico di Direttore della Società della salute può essere conferito a:

- un dirigente dipendente del servizio sanitario regionale o del Comune con un'anzianità di servizio di almeno cinque anni maturata nel ruolo dirigenziale;
- soggetti in possesso di diploma di laurea che abbiano maturato esperienza almeno quinquennale di direzione tecnica o amministrativa di organismi, aziende o enti pubblici o privati;
- soggetti in possesso dei requisiti richiesti per la nomina a direttore dei servizi sociali di cui all'art. 40 comma 5 della LRT n. 40/2005 e successive modifiche ed integrazioni;
- un medico di base convenzionato da almeno 10 anni.

L'incarico di direttore è regolato da un contratto di diritto privato, di durata quinquennale, stipulato con il legale rappresentante della Società della Salute, con l'osservanza delle norme di cui al libro V, titolo II, del Codice Civile, secondo lo schema tipo approvato dalla Giunta Regionale.

Il trattamento economico del direttore è determinato dalla giunta esecutiva. Il trattamento economico non può essere superiore a quello previsto dalla normativa vigente per il direttore amministrativo delle aziende sanitarie.

L'incarico di direttore della SdS è incompatibile con la sussistenza di un rapporto di lavoro instaurato a qualsiasi titolo ed in qualunque forma, anche di mera consulenza, nei confronti di associazioni, cooperative, fondazioni presenti sul territorio dell'Azienda Sanitaria di Firenze. Sono altresì incompatibili gli incarichi conferiti da ogni altro soggetto, pubblico o privato, fatti salvi quelli previsti dalla normativa vigente, che possano costituire conflitto di interesse con l'incarico di direttore della SdS. Il direttore non può far parte, anche in forma gratuita, di organi collegiali di associazioni, cooperative, fondazioni presenti sul territorio dell'Azienda Sanitaria di Firenze.

Il presidente della SdS accerta la sussistenza delle condizioni di incompatibilità del direttore al momento della nomina ed il rilievo di eventuali incompatibilità è contestato dal presidente, in qualunque momento, al direttore il quale, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, provvede a rimuoverne le cause, dandone notizia al presidente; decorso tale termine senza che le cause siano state rimosse, il direttore è dichiarato decaduto.

Il direttore della Società della Salute predisporre gli atti di programmazione e ne cura l'attuazione, assicura la programmazione e la gestione operativa delle attività di cui all'articolo 71 bis, comma 3, lettere c) e d) della LRT n. 40/2005 e successive modifiche ed integrazioni, esercita la direzione amministrativa e finanziaria della Società della Salute.

Il direttore esercita tutte le competenze previste dalla vigente normativa, dallo statuto, dalla convenzione e dai regolamenti, nonché quelle espressamente conferitegli dalla assemblea dei soci e dalla giunta esecutiva ed è responsabile dell'attuazione degli atti adottati dall'assemblea dei soci e dalla giunta esecutiva.

In particolare:

- a) ha la direzione tecnica, amministrativa e finanziaria del consorzio ed assicura la programmazione e la gestione operativa delle attività del consorzio;
- b) predisporre, sulla base degli indirizzi espressi dall'assemblea dei soci, la proposta di piano integrato di salute, lo schema di relazione annuale dello stato di salute, gli atti di programmazione operativa ed attuativa annuale, il bilancio di previsione annuale e pluriennale, il bilancio di esercizio, il programma di attività propone l'inserimento

all'ordine del giorno delle proposte di deliberazione da sottoporre all'esame e all'approvazione della assemblea dei soci e della giunta esecutiva;

- c) definisce con i responsabili delle unità funzionali della zona-distretto [strutture organizzative dell'azienda unità sanitaria locale] il budget di rispettiva competenza, lo autorizza e lo controlla;
- d) assume tutti i provvedimenti di attuazione delle deliberazione degli organi della Società della Salute e vigila sulla loro attuazione;
- e) dirige le strutture individuate dal regolamento di organizzazione di cui all'art. 71 quindicesimo, comma 1 della LRT n. 40/2005 e successive modifiche ed integrazioni;
- f) esercita le funzioni di responsabile della zona-distretto di Firenze, su delega conferita dal Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria, e assicura il coordinamento tra le unità funzionali della zona-distretto e quelle eventualmente istituite nella Società della Salute;
- g) è titolare delle funzioni direzionali attribuite dalla vigente normativa ai dirigenti comunali nelle materie di competenza della SdS;
- h) concorre, in pendenza dell'affidamento al consorzio della gestione delle attività di assistenza sociale di competenza del Comune, alla definizione del programma esecutivo di gestione (PEG) e del programma dettagliato degli obiettivi (PDO) con i responsabili delle strutture organizzative del Comune;
- i) dirige le strutture operative dei servizi sanitari e sociali integrati, di cui la SdS assume la gestione diretta, nonché le strutture di supporto della SdS messe a disposizione dagli Enti consorziati;
- j) rappresenta in giudizio il consorzio, per gli atti di propria competenza;

Al direttore spetta, altresì, di:

- a) sovrintendere e coordinare le funzioni dei dirigenti;
- b) presiedere le commissioni di gara e di concorso, stipulare i contratti e le convenzioni, con possibilità di delegare tali funzioni a dirigenti del consorzio, secondo le norme vigenti;
- c) organizzare funzioni e attribuzioni di servizi, settori e coordinamento di aree;
- d) adottare i provvedimenti per il miglioramento dell'efficienza e della funzionalità dei servizi del consorzio;
- e) adottare i provvedimenti organizzativi urgenti indispensabili per garantire servizi essenziali;
- f) determinare con propri provvedimenti la costituzione di gruppi di progetto;
- g) gestire le relazioni sindacali relative al rapporto di servizio del personale assegnato al consorzio.

Il direttore svolge le proprie funzioni sulla base degli indirizzi programmatori e gestionali espressi dalla giunta esecutiva per il perseguimento dei fini del consorzio.

Il direttore dispone di autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo e assume le funzioni di datore di lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008.

Il direttore opera assicurando il raggiungimento degli obiettivi del PIS e del POA, sia in termini di servizio che in termini economici, sviluppando un'organizzazione interna idonea alla migliore utilizzazione delle risorse consortili.

Per l'esercizio delle sue funzioni, il direttore si avvale di uno staff di direzione.

Il direttore fa parte della Direzione aziendale, secondo quanto previsto dall'art. 57, comma 2, della LRT n. 40/2005 e successive modifiche ed integrazioni.

Il regolamento di organizzazione della SdS disciplina ulteriori funzioni, modalità di revoca, di valutazione dei risultati, altri profili del rapporto e quant'altro non disciplinato dalla vigente normativa, dallo statuto, dalla convenzione e dal contratto.

Art. 13 – Il collegio sindacale

Il collegio sindacale è nominato dall'assemblea dei soci, resta in carica tre anni ed i membri possono essere rinnovati.

È composto da tre membri di cui uno designato dalla Azienda Sanitaria USL 10 di Firenze e due su indicazione del Consiglio Comunale di Firenze.

Il collegio sindacale, sulla base della normativa statale e regionale, esercita il controllo sulla regolarità amministrativa, contabile e finanziaria della gestione del consorzio. In particolare, vigila

sull'osservanza delle leggi, verifica la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili, accerta, almeno ogni trimestre, la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà, deposito, cauzione o custodia.

Inoltre, il collegio sindacale esercita le seguenti funzioni:

- a) esprime pareri sulle proposte di bilancio di previsione annuale e pluriennale e dei documenti allegati;
- b) redige relazione sulla proposta di bilancio consuntivo;
- c) collabora con l'Assemblea dei soci a cui riferisce in caso di gravi irregolarità di gestione.

Nell'esercizio delle funzioni, il collegio sindacale può accedere agli atti ed ai documenti del consorzio e degli enti consorziati, connessi alla sfera delle sue competenze e presentare relazioni e documenti all'assemblea dei soci.

L'attività dei sindaci è disciplinata dalla legge e dal regolamento di contabilità del Consorzio.

Il regolamento di cui al comma precedente disciplina le cause di incompatibilità, al fine di garantire la posizione di imparzialità e di indipendenza dei revisori, nonché le modalità di nomina, revoca e di decadenza dei medesimi, applicando, in quanto compatibili, le norme del codice civile relative ai sindaci delle società per azioni.

Il collegio sindacale può essere invitato ad assistere alle sedute dell'assemblea dei soci.

L'indennità annua lorda spettante ai componenti del collegio sindacale è determinata dalla giunta esecutiva nel rispetto di quanto previsto dall'art. 71 decies, comma 6 della LRT n. 40/2005 e successive modifiche ed integrazioni.

Titolo IV – PARTECIPAZIONE E TRASPARENZA

Art. 14 – Partecipazione interna ed esterna

La Società della Salute di Firenze promuove la partecipazione dei cittadini e degli operatori alle proprie scelte, a quelle della Azienda Sanitaria USL 10 e della Regione.

Promuove, inoltre, il coinvolgimento delle comunità locali, delle parti sociali, della cooperazione sociale e degli altri soggetti del terzo settore nell'individuazione dei bisogni di salute e nel processo di programmazione.

Assicura, attraverso la stipula di appositi protocolli d'intesa con le associazioni di volontariato e di tutela, modalità di confronto permanente sulle tematiche della qualità dei servizi e della partecipazione degli utenti, definendo altresì l'eventuale concessione in uso di locali e le modalità di esercizio del diritto di accesso e di informazione.

Informa la sua operatività al miglioramento costante dei rapporti con i cittadini utenti ai quali assicura la trasparenza e la semplificazione delle procedure e l'informazione.

A tale scopo sono istituiti: il comitato di partecipazione e la consulta del terzo settore.

Art. 15 – Il comitato di partecipazione

Il comitato di partecipazione è costituito da membri nominati dall'assemblea dei soci tra i rappresentanti della comunità locale, espressione di soggetti della società che rappresentano l'utenza che usufruisce dei servizi, nonché espressione dell'associazionismo di tutela e di promozione e sostegno attivo, purché non erogatori di prestazioni. Elege al proprio interno un presidente che ha il compito di convocare le riunioni del comitato.

Sono compiti del comitato di partecipazione:

- avanzare proposte per la predisposizione degli atti di programmazione e di governo generale;
- esprimere parere sulla proposta di piano integrato di salute e sullo schema di relazione annuale della salute entro trenta giorni dal loro ricevimento;
- esprimere pareri sulla qualità e quantità delle prestazioni erogate;
- redigere un proprio rapporto annuale sulla effettiva attuazione del piano integrato di salute e sullo stato dei servizi locali, da trasmettere agli organi della Società della Salute, alle organizzazioni sindacali e alle altre parti sociali.
- esprimere pareri sulle tematiche attinenti il rispetto dei diritti dei cittadini e della loro dignità nell'ambito delle politiche per la salute;

- esprimere pareri sulla qualità e quantità delle prestazioni erogate e sulla relativa rispondenza tra queste ed i bisogni dell'utenza, nonché sull'efficacia delle informazioni fornite agli utenti e su ogni altra tematica attinente al rispetto dei diritti dei cittadini ed alla loro dignità.

Il comitato di partecipazione ha il potere di accedere ai dati statistici di natura epidemiologica e di attività che costituiscono il quadro di riferimento degli interventi sanitari e sociali della zona-distretto di Firenze e richiedere specifiche analisi e approfondimenti al direttore della società della salute.

La durata in carica del comitato coincide con quella degli Organi collegiali di governo della SdS. Il comitato, pertanto, decade automaticamente con la decadenza di detti Organi.

Le modalità di costituzione e di funzionamento del comitato sono stabilite in apposito regolamento interno approvato dall'assemblea dei soci su proposta della comitato stesso.

Art. 16 – La consulta del terzo settore

Nell'ambito dei principi fissati dal piano sanitario regionale, la SdS favorisce e valorizza la massima partecipazione delle organizzazioni di volontariato e del terzo settore operanti nel proprio territorio e coinvolti, a vario titolo, nel campo dell'assistenza sociosanitaria.

Su nomina della assemblea dei soci, viene istituita la consulta del terzo settore in rappresentanza delle organizzazioni del volontariato e del terzo settore presenti in maniera rilevante nel territorio e operanti in campo sanitario e sociale.

La consulta del terzo settore elegge al proprio interno il presidente ed esprime proposte progettuali per la definizione del piano integrato di salute.

La consulta partecipa alla costruzione del piano integrato di salute, nell'ambito degli indirizzi impartiti dall'assemblea dei soci: essa è chiamata a fornire parere o a formulare specifiche proposte prima dell'approvazione del PIS.

La durata in carica della consulta coincide con quella degli Organi collegiali di governo della SdS. La consulta, pertanto, decade automaticamente con la decadenza di detti Organi.

I lavori della consulta si svolgono sia in forma collegiale, sia in commissioni di lavoro a carattere tematico.

Le modalità di costituzione e di funzionamento della consulta sono stabilite in apposito regolamento interno approvato dall'assemblea dei soci su proposta della consulta stessa.

Art. 17 – Le “agorà della salute”

La Società della Salute mette a disposizione locali idonei per incontri pubblici sui temi inerenti la salute e, avvalendosi del coordinamento della Azienda Sanitaria Usl 10, promuove due “agorà della salute” all'anno, aperte alla popolazione.

Art. 18 – Comunicazione, educazione e promozione della salute

La Società della Salute attua interventi di comunicazione, educazione e promozione della salute in collaborazione con le istituzioni scolastiche, universitarie e scientifiche, gli organismi professionali e di categoria della sanità, le associazioni del terzo settore ed in raccordo con le funzioni educative e di promozione culturale di competenza degli enti locali e delle altre istituzioni pubbliche.

Art. 19 – Accesso agli atti

La Società della Salute impronta la propria attività al principio della trasparenza, al fine di garantire l'imparzialità della gestione. A tal fine tutti gli atti degli organi del consorzio sono pubblici ed ostensibili ai cittadini. La SdS di Firenze assicura altresì la conoscibilità degli atti dei propri organi anche mediante pubblicazione sul sito web istituzionale.

I cittadini ed i portatori di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi possono accedere alle informazioni ed agli atti del Consorzio secondo le norme di legge.

La Società della Salute stabilisce con proprio regolamento le modalità di informazione e di accesso dei cittadini singoli od associati agli atti del consorzio e di intervento nei procedimenti amministrativi posti in essere dall'ente.

Art. 20 – La Carta dei Servizi

A tutela degli utenti, la Società della Salute adotta la Carta dei Servizi, contestualmente ai singoli regolamenti sul funzionamento dei servizi erogati, nel rispetto dei principi di uguaglianza, universalità, imparzialità, continuità, partecipazione, tutela dei diritti degli utenti.

La Carta dei servizi, redatta in conformità alle disposizioni di legge, rende pubbliche e garantisce le modalità di prestazione dei servizi e i principali fattori di qualità degli stessi, definendone gli standard minimi di appropriatezza. Prevede gli strumenti di partecipazione dei cittadini alle prestazioni dei servizi, i meccanismi di tutela e le procedure di reclamo; assicura la piena informazione degli utenti.

La Carta viene sottoposta a verifiche annuali, in relazione all'aggiornamento sullo stato dei servizi.

Art. 21 – Le relazioni sindacali

I rapporti con le organizzazioni sindacali sono regolati da apposito protocollo di relazioni sindacali, concordato fra le parti, con particolare riferimento alle materie sottoposte ai diritti di informazione preventiva e successiva, concertazione e contrattazione, in coerenza con quanto previsto dalle norme vigenti, ivi compresi i contratti collettivi nazionali di lavoro e quelli integrativi aziendali.

Titolo V – LE FUNZIONI STRATEGICHE

Art. 22 – Programmazione

Strumenti della programmazione generale delle attività sono:

- il piano integrato di salute;
- il bilancio pluriennale di previsione ed il bilancio preventivo economico annuale;
- la convenzione, di cui all'articolo 71 quater, comma 2, lettera a) LRT n. 40/2005 e successive modifiche ed integrazioni, stipulata fra i soggetti aderenti al consorzio stesso;
- i documenti previsionali del sistema budgetario;
- i regolamenti di organizzazione e funzionamento;
- gli atti di concertazione e contrattazione con altri soggetti accreditati pubblici o privati.

Art. 23 – Valutazione e controllo

La Società della Salute adotta un sistema di controllo articolato sull'analisi di costo/efficacia, di costo/utilità, di costo/beneficio, attuato con il coinvolgimento degli operatori per garantire la migliore qualificazione possibile della performance assistenziale.

Garantisce al suo interno l'attivazione delle seguenti forme di controllo:

- il controllo di gestione, per verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità delle prestazioni, al fine di ottimizzare il rapporto tra costi e risultati;
- la verifica della qualità dei servizi erogati, in coerenza con gli standard indicati nella Carta dei Servizi e la valutazione della soddisfazione dei cittadini utenti degli stessi.

Titolo VI – GESTIONE, FINANZA E CONTABILITA'

Art. 24 – Gestione finanziaria ed economica

La gestione del consorzio si ispira a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e deve garantire il pareggio di bilancio.

Il consorzio esplica la propria attività con autonomia gestionale, finanziaria, contabile e patrimoniale.

Adotta una contabilità economica; in particolare adotta bilanci economici di previsione pluriennali e annuali ed il bilancio di esercizio.

Il regolamento di contabilità disciplina, nel rispetto della legge, la gestione finanziaria, economica e patrimoniale del consorzio, il controllo di gestione, il servizio di cassa ed il servizio della logistica.

L'esercizio economico coincide con l'anno solare.

ART. 25 – Controllo di gestione - Sistema per la qualità - Risultati della gestione

La Società della Salute utilizza strumenti e procedure idonee a garantire, con la cadenza prevista dal regolamento di contabilità, un controllo dell'equilibrio economico di gestione e dei procedimenti produttivi, al fine di attuare un continuo riscontro tra obiettivi e risultati, anche in termini economici, della gestione, nonché adeguati controlli, monitoraggio e valutazioni in rapporto agli obiettivi programmati.

Il bilancio di esercizio, con la relazione illustrativa e tutti gli allegati necessari alla migliore comprensione dei dati, viene predisposto, entro il termine previsto dal regolamento di contabilità, dal direttore e approvato dall'assemblea dei soci, entro il termine previsto dalla legge, tenuto motivatamente conto del parere del collegio sindacale.

ART. 26 – Bilancio pluriennale e annuale

Il bilancio pluriennale, adottato in coerenza con il piano integrato di salute, ha durata pari al bilancio pluriennale della regione. Tale documento comprende, per ciascun esercizio, il quadro dei mezzi finanziari che si prevede di destinare sia alla copertura delle spese correnti, che al finanziamento delle spese di investimento, con indicazione, per queste ultime, delle fonti di finanziamento.

Il bilancio annuale contiene le previsioni di competenza relative al primo esercizio del periodo cui si riferiscono il bilancio pluriennale e il piano integrato di salute.

Art. 27 – Patrimonio

Il patrimonio del consorzio è costituito:

- da immobilizzazioni materiali ed immateriali derivanti da acquisti, permute, donazioni e lasciti;
- da attività finanziarie immobilizzate;
- da crediti, debiti, titoli ed altri rapporti giuridici attivi e passivi suscettibili di valutazione.

I beni mobili ed immobili, i materiali e le attrezzature del consorzio sono dettagliatamente inventariati secondo le norme stabilite nel regolamento di contabilità.

Il consorzio, inoltre, è consegnatario dei beni di proprietà degli enti consorziati o di altri enti di cui ha normale uso, come previsto dalla convenzione.

ART. 28 – Servizio di cassa ed economato

Il consorzio ha un proprio cassiere.

Il servizio di cassa, comprendente la riscossione di tutte le entrate e il pagamento di tutte le spese, viene affidato, previo espletamento di gara a evidenza pubblica, ad un istituto di credito autorizzato a svolgere l'attività bancaria.

La disciplina del servizio di cassa è dettata dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari in materia, nonché dal regolamento di contabilità del consorzio.

Il servizio di economato del consorzio è disciplinato da apposito regolamento.

Art. 29 – Attività contrattuale

Un apposito regolamento disciplina l'attività contrattuale, in conformità ai principi e alle disposizioni della normativa di settore applicabile agli enti consorziati.

Il regolamento è adottato dalla giunta esecutiva e disciplina in particolare:

- forme e modalità organizzative interne per la gestione delle procedure di gara e per la gestione della fase di esecuzione dei contratti;
- tenuta ed aggiornamento dell'elenco dei fornitori;
- procedure di affidamento del servizio di cassa;

- affidamenti in economia.

La Società della Salute può avvalersi dell'ESTAV secondo le disposizioni dell'art. 132, comma 3, della LRT n. 40/2005 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 30 – Il personale

Il personale della Società della Salute è assunto secondo la normativa vigente, previa verifica della disponibilità di personale presso gli enti consorziati ed espletamento delle procedure. In caso di assunzioni dirette, ovvero di trasferimenti, al personale dipendente del consorzio, si applica, in via transitoria e fino alla ridefinizione del contratto collettivo nazionale di lavoro, il contratto relativo al personale del servizio sanitario nazionale.

Titolo VII - NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 31 – Norma finale

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del D.Lgs 18 agosto 2000, n.267 e successive modifiche ed integrazioni, nonché quelle della LRT n. 40/2005 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 32 – Norma transitoria

Nel rispetto di quanto contenuto nell'art. 142bis, comma 4 e seguenti della LRT n. 40/2005 e successive modifiche ed integrazioni, fino all'adozione dei regolamenti consortili previsti nel presente statuto, si applicano, in quanto compatibili, i regolamenti del Comune di Firenze e dell'Azienda Sanitaria Locale USL 10 di Firenze relativi alle attività ed ai servizi trasferiti, nonché i regolamenti già approvati dal preesistente consorzio.

Sino alle prossime elezioni amministrative e all'insediamento dei nuovi organi consortili (assemblea dei soci e giunta esecutiva), sono prorogati quelli in carica (giunta ed esecutivo), con le attribuzioni previste dal presente statuto.

Art. 33 – Entrata in vigore

Il presente statuto entra in vigore al momento della sottoscrizione della convenzione da parte degli Enti consortili.